



Comune di Rotondi
Provincia di Avellino

Regolamento
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO
e delle COMMISSIONI
CONSILIARI
Aggiornato al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 •

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. - Consiglieri comunali -

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. - Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano -

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata e presieduta dal SINDACO sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. 40, T.U. 267/2000).
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3. - Primi adempimenti del consiglio "Primi adempimenti del consiglio"-

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - * convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - * elezione del Presidente dell'assemblea;
 - * giuramento del Sindaco;
 - * comunicazione dei componenti della Giunta;
2. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere Anziano, Così come stabilito dall'Art. 40 dell T.U. 267/2000.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. - *Composizione* -

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo che dovrà essere composto da almeno n. 2 consiglieri (art. 16 dello Statuto). I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5. – *Costituzione* -

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6. - *Presa d'atto del Consiglio* -

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto della costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. - *Conferenza dei Capi-gruppo* -

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal PRESIDENTE ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il PRESIDENTE stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Istituzione e composizione -

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI;
 - b) FINANZE, BILANCIO, TRIBUTI e PIANIFICAZIONE ECONOMICA;
 - c) GARANZIA E CONTROLLO (art. 13, comma 4° - Statuto-)
2. *La commissione è composta da N. 5 consiglieri comunali.*
3. Le Commissioni Consiliari sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari esistenti in seno al Consiglio Comunale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni saranno costituite all'inizio di ogni periodo amministrativo, dopo la seduta di convalida e durano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
10. Ai componenti delle commissioni spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle stesse ai sensi dell'art. 82 T.U. 267/2000.

Art. 9 - Attribuzioni della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali" -

1. Alla Commissione consiliare permanente " Affari generali e istituzionali" spettano in specifico le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative della Giunta, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Ad essa spettano altresì:
 - a) *l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;*
 - b) *l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio comunale;*
 - c) *l'elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;*
 - d) *l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta.*

Art. 10 - *Attribuzioni della Commissione consiliare "Pianificazione, contabilità economica" -*

1. *Alla Commissione consiliare permanente "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" spettano in specifico:*
 - a) *l'attività istruttoria per l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di pianificazione e controllo;*
 - b) *l'esame dei provvedimenti di programmazione economica annuali e pluriennali del Comune, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.*
2. *I competenti organi ed uffici comunali trasmettono alla Commissione:*
 - a) *il conto di bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la documentazione ad essi allegata;*
 - b) *i referti dei revisori dei conti su gravi irregolarità di gestione;*
 - c) *i documenti conclusivi delle attività di controllo di gestione.*

Art. 11 - *Attribuzione Commissione di Garanzia e di controllo -*

1. *Alla commissione consiliare permanente spettano in specifico:*
 - a) *la vigilanza sull'osservanza dello statuto;*
 - b) *la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali;*
 - c) *la vigilanza sulla pubblicità degli atti amministrativi.*

Art. 12 - *Notizie sulla costituzione -*

1. *Il PRESIDENTE, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.*

Art. 13 – *Insedimento -*

1. *La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal PRESIDENTE.*
2. *La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.*
3. *La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.*

Art. 14 – *Convocazione -*

1. *Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.*
2. *Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i*

presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 15 - Funzionamento - Decisioni -

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno **tre** componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 16 - Segreteria - Verbalizzazione -

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.
2. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.
4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.
5. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente dell'ente nominato dal Segretario Comunale.

Art. 17 - Assegnazione affari -

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 18 - Indagini conoscitive -

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 19 - Commissioni di controllo o di garanzia -

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 13 comma 4 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 20 - Sedute delle commissioni -

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U. 267/2000, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 21 - Sede riunioni -

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può il Sindaco e la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il PRESIDENTE deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 22 – Sessioni -

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 23 – Convocazione -

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal PRESIDENTE con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure inviato tramite fax o posta elettronica.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima

adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 24 - Seduta prima convocazione -

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno NOVE (9) consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno sette consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25 - Seduta seconda convocazione -

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del PRESIDENTE, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
5. Il Presidente per poter dichiarare deserta una seduta deve attendere almeno 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta.

6. Ad una seduta di seconda convocazione andata deserta si ritorna al procedimento normale.

Art. 26 - Ordine del giorno -

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre. Il presente comma va disciplinato ai sensi dell'art. 291 del T.U.L.C.P. 1915 (sono discusse prima le proposte delle Autorità Governative, poi dei Presidenti ed infine dei Consiglieri per ordine di presentazione)
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del PRESIDENTE o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Sedute – Adempimenti preliminari -

1. Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione né modificare le delibere adottate.

Art. 28 - Pubblicità e segretezza delle sedute -

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29 - Ordine durante le sedute -

1. Al PRESIDENTE spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può intervenire durante lo svolgimento delle riunioni, se non per ordine del PRESIDENTE e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 30 - Sanzioni disciplinari -

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal PRESIDENTE.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il PRESIDENTE lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il⁽⁵⁾ PRESIDENTE può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il PRESIDENTE può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il PRESIDENTE sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il PRESIDENTE può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 31 - Tumulto in aula -

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il PRESIDENTE sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al terzo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, con notifica ai consiglieri assenti.

Art. 32 - Comportamento del pubblico -

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del PRESIDENTE, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il PRESIDENTE può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 33 - Prenotazione per la discussione -

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo che è stato illustrato dal relatore il punto all'ordine del giorno e prima che abbia inizio la discussione sull'argomento.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il PRESIDENTE e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti, senza alcuna discussione.

Art. 34 - Prenotazione per la discussione -

1. E' data facoltà al Sindaco o ad un componente della Giunta Esecutiva (solo ad uno e per una sola volta) di poter intervenire nella discussione sul punto all'o.del g. senza con ciò doversi prenotare (ved. art. 31).

Art. 35 - Svolgimento interventi -

1. Il PRESIDENTE concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al PRESIDENTE; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 36 - Durata interventi -

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla in piedi dal proprio posto rivolto al CONSIGLIO.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il PRESIDENTE può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il PRESIDENTE richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 37 - Questioni pregiudiziali e sospensive -

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal PRESIDENTE, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 38 - Fatto personale -

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il PRESIDENTE decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 39 - Udienze conoscitive -

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli

- amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
 4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal PRESIDENTE ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 40 - Dichiarazione di voto -

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 41 - Verifica numero legale -

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il PRESIDENTE, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno NOVE o SETTE (9 o 7) consiglieri, a secondo del tipo di seduta (I° o II° convocazione). Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, dichiara deserta la seduta.

Art. 42 - Votazione -

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del PRESIDENTE.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il PRESIDENTE, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera per alzata di mano.

Art. 43 - Irregolarità nella votazione -

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il PRESIDENTE, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta,

ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 44 - Verbalizzazione riunioni -

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal PRESIDENTE e dal Segretario.
3. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario Comunale è coadiuvato da personale da lui scelto nell'ambito del 1° settore.

Art. 45 - Registrazione o resoconto delle sedute -

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene conservata presso l'Ufficio del Consiglio Comunale. La trascrizione è una facoltà, mentre la copia della registrazione magnetica può essere richiesta da qualsiasi Consigliere Comunale al Presidente del Consiglio.
2. Fino a quando non sarà dotato l'Ufficio della Presidenza di idonee attrezzature per la registrazione delle sedute, la verbalizzazione continuerà nei modi di cui all'art. 44.

Art. 46 - Diritti dei consiglieri -

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 47 - Revoca e modifica deliberazioni -

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 48 - Segretario - Incompatibilità -

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 49 - Diritto all'informazione dei Consiglieri -

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 50 - Interrogazioni -

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al PRESIDENTE. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 51 - Risposta alle interrogazioni -

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del PRESIDENTE, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 52 – Interpellanze -

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al PRESIDENTE, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 53 - Svolgimento delle interpellanze -

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo la dichiarazione rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del PRESIDENTE, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 54 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni -

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 55 – Mozioni -

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al PRESIDENTE, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 56 - Svolgimento delle mozioni -

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per

- un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 57 - Emendamenti alle mozioni -

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 58 - Ordini del giorno riguardanti mozioni -

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 59 - Votazione delle mozioni -

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - *Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; l'art. 53 del medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 61 - *Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale -*

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 62 - *Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione -*

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 63 - *Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio -*

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei

- gruppi si fa riferimento al responsabile del 1° settore . Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
 5. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate al responsabile del 1° settore dell'ente che le utilizza dietro indicazione del PRESIDENTE.
 6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art. 64 - Entrata in vigore e diffusione -

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera che lo approva.
2. Dopo la esecutività della delibera il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica, ed una copia va depositata nella sala delle adunanze del Consiglio durante le riunioni a disposizione dei consiglieri.
4. Il Segretario Comunale dispone l'invio del regolamento ai responsabili degli uffici comunali.

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
ART. 1. - <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i> -	2
ART. 2. - <i>PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO</i> -	2
ART. 3. - <i>PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO "PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO"</i> -	2
TITOLO II	3
GRUPPI CONSILIARI	3
ART. 4. - <i>COMPOSIZIONE</i> -	3
ART. 5. – <i>COSTITUZIONE</i> -	3
ART. 6. - <i>PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO</i> -	3
ART. 7. - <i>CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO</i> -	3
TITOLO III	4
COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART. 8 - <i>ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE</i> -	4
ART. 9 - <i>ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI"</i> -	4
ART. 10 - <i>ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE"PIANIFICAZIONE, CONTABILITÀ ECONOMICA"</i> -	5
ART. 11 - <i>ATTRIBUZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA E DI CONTROLLO</i> -	5
ART. 12 - <i>NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE</i> -	5
ART. 13 – <i>INSEDIAMENTO</i> -	5
ART. 14 – <i>CONVOCAZIONE</i> -	5
ART. 15 - <i>FUNZIONAMENTO - DECISIONI</i> -	6

ART. 16 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE -	6
ART. 17 - ASSEGNAZIONE AFFARI -	6
ART. 18 - INDAGINI CONOSCITIVE -	6
ART. 19 - COMMISSIONI DI CONTROLLO O DI GARANZIA -	7
ART. 20 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI -	7
TITOLO IV	8
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	8
ART. 21 - SEDE RIUNIONI -	8
ART. 22 – SESSIONI -	8
ART. 23 – CONVOCAZIONE -	8
ART. 24 - SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE -	9
ART. 25 - SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE -	9
ART. 26 - ORDINE DEL GIORNO -	10
ART. 27 - SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI -	10
ART. 28 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE -	10
TITOLO V	11
DISCUSSIONE E VOTAZIONE	11
ART. 29 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE -	11
ART. 30 - SANZIONI DISCIPLINARI -	11
ART. 31 - TUMULTO IN AULA -	11
ART. 32 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO -	11
ART. 33 - PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE -	12

ART. 34 - PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE -	12
ART. 35 - SVOLGIMENTO INTERVENTI -	12
ART. 36 - DURATA INTERVENTI -	12
ART. 37 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE -	13
ART. 38 - FATTO PERSONALE -	13
ART. 39 - UDIENZE CONOSCITIVE -	13
ART. 40 - DICHIARAZIONE DI VOTO -	14
ART. 41 - VERIFICA NUMERO LEGALE -	14
ART. 42 - VOTAZIONE -	14
ART. 43 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE -	14
ART. 44 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI -	15
ART. 45 - REGISTRAZIONE O RESOCONTO DELLE SEDUTE -	15
ART. 46 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI -	15
ART. 47 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI -	15
ART. 48 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ -	15
TITOLO VI	16
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	16
ART. 49 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI -	16
ART. 50 - INTERROGAZIONI -	16
ART. 51 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI -	16
ART. 52 – INTERPELLANZE -	17
ART. 53 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE -	17
ART. 54 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI -	17

ART. 55 – MOZIONI -	17
ART. 56 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI -	17
ART. 57 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI -	18
ART. 58 - ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI -	18
ART. 59 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI -	18
TITOLO VII	19
DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 60 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI	19
ART. 61 - DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE -	19
ART. 62 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE -	19
ART. 63 - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO -	19
ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE -	20